



ANGELA LA SPINA

Ricercatore di diritto privato – Università degli Studi di Messina

## IL SISTEMA RISARCITORIO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE: LA TUTELA GARANTITA E I PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI

*SOMMARIO: 1. Il sistema risarcitorio del danno da sinistro stradale nel Codice delle assicurazioni private. – 2. Il rapporto tra le procedure stragiudiziali e l'azione giudiziaria. – 3. L'obbligatorietà della procedura di risarcimento diretto nella fase stragiudiziale. – 4. Segue. La non rimborsabilità delle spese legali al vaglio della Consulta. – 5. Segue. I benefici garantiti al danneggiato dal sistema di risarcimento diretto. – 6. La libertà del danneggiato di scegliere il destinatario dell'azione risarcitoria nell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. – 7. Segue. I problemi applicativi rimasti insoluti.*

1. – Il codice delle assicurazioni private, contenuto nel d.lgs. n. 209 del 2005, risistemando e completando al disciplina preesistente, ha delineato un meccanismo di tutela risarcitoria del danno derivante da sinistro stradale volto a garantire da un lato una tutela rafforzata al danneggiato e dall'altro il corretto funzionamento concorrenziale del mercato assicurativo. Così, accanto all'azione generale di responsabilità civile *ex art. 2043 ss. c.c.*, da intentare nei confronti dell'autore del danno, ha confermato la possibilità del danneggiato di vantare le proprie pretese risarcitorie contro la compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro ed ha aggiunto quella di rivolgersi direttamente contro la propria compagnia di assicurazioni.

Peraltro, in tale sistema, l'azione risarcitoria è preceduta dall'espletamento di una procedura stragiudiziale, nella quale il danneggiato inoltra l'istanza risarcitoria direttamente alla compagnia di assicurazioni. Il destinatario della istanza non sarà però, come era previsto nella legislazione precedente, sempre ed in ogni caso l'assicuratore del responsabile del danno, ma questi o la compagnia assicuratrice dello stesso danneggiato a seconda che il sinistro rientri nell'ambito applicativo dell'art. 148 o dell'art. 149 Cod. Ass. Priv., che ha introdotto la più rilevante novità del sistema risarcitorio in discorso, cioè la c.d. procedura di risarcimento diretto<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nella prassi era già da molti anni presente un meccanismo che consentisse al danneggiato di ottenere il ristoro dei danni subiti direttamente dal proprio assicuratore, ma la fonte di tale regolamentazione era convenzionale e non legislativa, quindi per un verso molto più agevole e per altro verso meno garantista. Al fine di soddisfare l'esigenza, fortemente avvertita, di ridurre i costi di gestione dei sinistri, con beneficio tanto degli assicuratori quanto degli assicurati (sul punto vedi G. GIANNINI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano, 1987, 100), gli assicuratori hanno stipulato una serie di convenzioni, prima fra tutte in ordine di tempo, oltre che di diffusione, la Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.). Mediante tale accordo si dava al danneggiato la possibilità di rivolgere l'istanza risarcitoria in sede stragiudiziale alla propria compagnia di assicurazioni, piuttosto che all'assicuratore del responsabile del sinistro. Tuttavia, mentre il ricorso alla procedura di indennizzo diretto prevista e disciplinata dalla Convenzione era facoltativo, in quanto il danneggiato poteva liberamente optare anche per la procedura breve di risarcimento del danno (da avviare contro l'assicuratore del danneggiato), oppure direttamente per quella giudiziale, il ricorso alla procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149



Il sistema così delineato ha posto numerosi problemi ermeneutici taluni dei quali hanno ingenerato anche dubbi di legittimità costituzionale della normativa. In particolare, solo per citare i principali, innanzitutto ha destato perplessità il rapporto intercorrente tra la procedura stragiudiziale e quella giudiziale, che è strutturato dalla normativa in termini di pregiudizialità; con specifico riferimento alla nuova procedura di risarcimento diretto, si è paventata la violazione del sistema risarcitorio congegnato dal codice civile mediante la emancipazione dell'obbligazione risarcitoria dalla sua fisiologica fonte rappresentata dall'illecito e, quindi, si è sospettato che la legislazione avesse determinato la contrattualizzazione dell'obbligazione extracontrattuale da r.c. auto. Con particolare riguardo poi alla fase stragiudiziale è stato necessario chiarire se, in presenza delle circostanze di fatto proprie dei sinistri rientranti nell'ambito applicativo della c.d. procedura diretta (disciplinata dall'art. 149)<sup>2</sup>, il danneggiato debba ritenersi obbligato ad inoltrare la richiesta risarcitoria al proprio assicuratore o rimanga comunque libero di rivolgersi al responsabile del sinistro o alla sua compagnia di assicurazioni; sempre con riferimento alla fase stragiudiziale, e in particolare alla procedura di risarcimento diretto, si è sospettata l'illegittimità costituzionale della non rimborsabilità delle spese legali eventualmente sostenute dal danneggiato. Con riguardo invece alla fase giudiziale si è discusso in ordine al diritto (o addirittura all'obbligo) del danneggiato, che abbia intentato l'azione risarcitoria nei confronti della propria assicurazione, di convenire anche il responsabile del danno; ancora, ci si è chiesti se il danneggiato che abbia attivato la procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, abbia successivamente il diritto di mutare il destinatario delle proprie pretese e, così, di adire in giudizio il responsabile del danno e il suo assicuratore in luogo del proprio interlocutore originario (la propria compagnia di assicurazioni). Queste e altre, seppur minori, questioni controverse hanno indotto la Corte Costituzionale, ripetutamente adita, a fornire una lettura costituzionalmente orientata di diversi aspetti della disciplina e il legislatore ad intervenire per migliorare talune disposizioni sia del Codice delle assicurazioni private sia del Regolamento di attuazione (d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 – Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private).

---

Cod. Ass. Priv., si configura come obbligatorio (sulla portata di tale obbligatorietà ci si soffermerà nel prosieguo). Diverso e più ampio è l'ambito applicativo della procedura legislativa rispetto a quella convenzionale e assai più dettagliata la disciplina delle diverse fasi nelle quali si articola cui, in attuazione dell'art. 150 Cod. Ass. Priv., è stato dedicato il d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Sull'introduzione della procedura c.d. di risarcimento diretto *ex multis* vedi M. HAZAN, *La nuova assicurazione della rca nell'era del risarcimento diretto*, Milano, 2006, *passim*; G. CASSANO, *L'azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni*, in *Danno e resp.*, 2006, 369 ss.; M. ROSSETTI, *Le novità del codice delle assicurazioni*, in *Corr. giur.*, 2006, 125 ss. Sia inoltre consentito il rinvio a A. LA SPINA, *La procedura di risarcimento diretto in materia di responsabilità civile automobilistica*, in *Resp. civ.*, 2006, 966 ss.

<sup>2</sup> Sull'ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto vedi A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento diretto*, in ID. (a cura di), *Le assicurazioni*, Milano, 3<sup>a</sup> ed., 2014, 1155 ss.



2. – Il problema del coordinamento tra la procedura stragiudiziale di risarcimento del danno e l'azione giudiziaria era già stato dibattuto in dottrina, senza approdare a soluzione unanime, sotto la vigenza della disciplina precedente al Codice delle assicurazioni private che prevedeva, oltre all'azione giudiziaria (disciplinata dagli artt. 18 e 22, l. 24 dicembre 1969, n. 990 ed oggi prevista negli artt. 144 e 145 Cod. Ass. Priv.), la c.d. procedura breve di liquidazione del danno (introdotta dall'art. 3, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. n. 39 del 1977, e oggi prevista all'art. 148 Cod. Ass. Priv.). Secondo un primo orientamento le due discipline avrebbero dovuto essere intese come parti di un unico sistema tale per cui l'azione giudiziale doveva essere esercitata dopo aver adempiuto tutti gli oneri posti a carico del danneggiato dalla disciplina relativa alla fase stragiudiziale, pena l'improponibilità dell'azione<sup>3</sup>; secondo l'opinione maggioritaria<sup>4</sup> avallata anche dalla giurisprudenza<sup>5</sup>, invece, ciascun procedimento aveva un ambito autonomo di operatività, per cui la procedura rapida stragiudiziale si poneva come alternativa a quella giudiziale e rimaneva rimessa al danneggiato la scelta tra l'una o l'altra.

Il Codice delle assicurazioni private (art. 145) subordina ora senz'altro l'introduzione del procedimento giudiziario, non solo al decorso del termine previsto (rispettivamente sessanta o novanta giorni) a far data dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento (che adesso, peraltro, è da articolare nei confronti della compagnia di assicurazioni del danneggiante – art. 148 – o del danneggiato – art. 149 – a seconda delle circostanze di fatto che caratterizzano il sinistro), ma anche al rispetto in essa delle modalità e dei contenuti prescritti (in modo assai puntuale) dalle norme che la regolamentano<sup>6</sup>; viene, quindi, instaurato un rapporto di pregiudizialità tra le due

---

<sup>3</sup> G. CIAN, *Commento all'art. 3 della legge n. 39 del 1977*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1978, I, 329 ss.

<sup>4</sup> R. FUNZIO, *La procedura di liquidazione del danno nell'assicurazione obbligatoria*, in *Giur. mer.*, 1981, I, 70 ss.; G. GIANNINI, *L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti*, Milano, 1988, 345; M. MANDÒ, *Rilievi sulla procedura ex art. 3 legge n. 39 del 1987 in tema di assicurazione r.c.a.*, in *Giur. it.*, 1988, 869 s.; F. PECCENINI, *L'assicurazione della responsabilità civile automobilistica*, Milano, 1999, 233.

<sup>5</sup> La Suprema Corte aveva a tal proposito sostenuto che l'inosservanza degli oneri prescritti dall'art. 3, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 non configura causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento ex art. 18, l. 24 dicembre 1969, n. 990 e ciò in quanto alla inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista dall'art. 22 (per il caso di inosservanza dell'onere della domanda stragiudiziale di risarcimento), rispetto al quale le disposizioni del citato art. 3 non hanno funzione integrativa. Il mancato assolvimento degli oneri in discorso condiziona, pertanto, unicamente la nascita, a carico dell'assicuratore, degli obblighi aggiunti previsti da questa particolare disciplina. Vedi Cass., 25 febbraio 1992, n. 2331, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, f. 2; Cass., 7 giugno 1991, n. 6507, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, f. 6. La stessa Corte non mancava comunque di avvertire che non andasse trascurato il fatto che il danneggiato-creditore dovesse collaborare per rendere possibile l'adempimento; infatti enunciava il principio secondo il quale la richiesta di risarcimento ex art. 22, l. 24 dicembre 1969, n. 990, pur non dovendo essere corredata di tutti gli allegati e le indicazioni richieste dal citato art. 3, deve comunque contenere gli elementi indispensabili per consentire all'intimato, secondo ordinaria diligenza, un'adeguata valutazione della pretesa risarcitoria. Vedi Cass. S.U., 29 luglio 1983, n. 5218, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, f. 8.

<sup>6</sup> T. Perugia, 25 febbraio 2014, in *Guida dir.*, 2014, f. 23, 94.



fasi tale per cui il corretto espletamento della fase stragiudiziale si pone quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria<sup>7</sup>.

Tale meccanismo ha fatto dubitare della opportunità della scelta legislativa che è parsa contraddittoria rispetto alle asserite intenzioni di rafforzare la tutela garantita al danneggiato in quanto, viceversa, apparentemente idonea a rendere maggiormente lento e difficoltoso il percorso per accedere alla tutela risarcitoria.

Sulla questione relativa alla configurazione del decorso dello *spatium deliberandi* quale condizione di procedibilità dell'azione è da ultimo intervenuta la Consulta che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 Cod. Ass. Priv. rilevando che l'introduzione di questo meccanismo, che rende obbligatorio l'avvio di un tentativo di composizione stragiudiziale della controversia, invero non riduce ma rafforza la tutela del danneggiato, in quanto l'onere di diligenza posto a carico del danneggiato<sup>8</sup> aggrava obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria e dello *spatium deliberandi* di cui gode, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, e sarà tenuto alla formulazione di una proposta, non solo tempestiva, ma anche adeguata nel *quantum*<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Sono state individuate talune specifiche ipotesi in cui le circostanze di fatto rendono superfluo l'espletamento della fase stragiudiziale e nelle quali deve, quindi, ritenersi ammesso l'esercizio immediato dell'azione risarcitoria. Si tratta di fattispecie individuate dalla giurisprudenza del tutto peculiari (per una completa rassegna vedi A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento*, in ID. (a cura di), *Le assicurazioni*, cit., 1142 s.) tra le quali va segnalata, in quanto assai frequente, quella in cui il danneggiato non sia in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice (Cass., 10 giugno 2005, n. 12315, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 6 e Cass., 5 dicembre 2003, n. 18644, in *Danno resp.*, 2004, 759; nello stesso senso già Cass., 23 ottobre 1995, n. 10998, in *Danno resp.*, 1996, 386) che deve ritenersi senz'altro non più configurabile in tutte le ipotesi in cui il sinistro ricada nell'ambito applicativo dell'art. 149 Cod. Ass. Priv. e, quindi, la richiesta vada inoltrata in via stragiudiziale da parte del danneggiato alla propria compagnia di assicurazioni.

<sup>8</sup> In particolare, ai sensi dall'art. 10, d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 l'istanza va inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cui il d.P.R. n. 254 del 2006 parifica il telegramma il telefax e il mezzo telematico) e indirizzata all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso la sede sociale o, ancora, presso l'agenzia ove è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato (sull'equivocità di tale espressione vedi G. GIANNINI, *Il danno*, cit., 97 ss.); essa, giusta gli artt. 148 Cod. Ass. Priv. (procedura stragiudiziale ordinaria) e 6 d.P.R. n. 254 del 2006 (procedura stragiudiziale di risarcimento diretto) deve inoltre avere un contenuto assai articolato e puntuale.

<sup>9</sup> C. Cost., 3 maggio 2012, n. 111, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 79, ove la Corte chiarisce altresì che l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per mancato rispetto dello *spatium deliberandi* prescritto esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma *vocatio in ius*, senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione, secondo il combinato disposto degli artt. 2945, co. 2° e 2943, co. 1° c.c.

Quanto alla funzione del decorso dello *spatium deliberandi* la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che ricevuta la comunicazione, motivata, del rifiuto di formulare l'offerta, il danneggiato può immediatamente promuovere il giudizio ex artt. 144 ss. Cod. Ass. Priv. ancorché sia ancora pendente il termine di legge (T. Reggio Emilia, 26 aprile 1985, in *Assicurazioni*, 1986, II, 32), in quanto la *ratio* della normativa va individuata nella tutela dell'interesse della compagnia di assicurazioni destinataria della richiesta risarcitoria di godere di un lasso di tempo utile e sufficiente per acquisire tutti gli elementi necessari per la formulazione



Con riguardo poi alla completezza dell'istanza risarcitoria articolata in sede stragiudiziale<sup>10</sup>, la giurisprudenza di merito ha rilevato che, benché l'espletamento della procedura stragiudiziale si ponga quale condizione di procedibilità dell'azione, l'eventuale incompletezza della richiesta di risarcimento comporta la sospensione<sup>11</sup> (o secondo altro orientamento l'interruzione<sup>12</sup> dei termini per trasmettere l'offerta stragiudiziale, e ha precisato inoltre che la condizione di propo-

---

dell'offerta o del rifiuto (G. di pace Bari, 24 marzo 2011, in *giurisprudenzabarese.it*, 2011), il che rende irrilevante il decorso del termine qualora tali operazioni si siano concluse prima della sua scadenza.

<sup>10</sup> Ai sensi degli artt. 148 Cod. Ass. Priv. e 6 d.P.R. n. 254 del 2006 la richiesta, per i sinistri con danni a cose, deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Vanno inoltre, in tutti i casi, descritte le circostanze in cui è avvenuto il sinistro. Invero la descrizione del fatto è senz'altro elemento indispensabile per evincere l'ascrivibilità del sinistro a responsabilità di uno piuttosto che di un altro conducente e, quindi, pur nel silenzio del comma 1 dell'art. 148 Cod. Ass. Priv., è da ritenersi onere del richiedente l'inserimento di essa nella domanda. È stato rilevato in dottrina che la mancata indicazione della descrizione del fatto tra gli oneri del danneggiato deve ritenersi frutto di una «svista» del legislatore che, inserita la descrizione del fatto nel secondo comma della medesima disposizione con riferimento ai sinistri con lesioni, non ne fa menzione nel primo con riguardo ai sinistri con danni a cose. Vedi G. GIANNINI, F. MARTINI, M. RODOLFI, *L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti*, Milano, 2003, 444. Tale svista, cui il legislatore in sede di modifica ed integrazione dell'art. 148 ha perso l'occasione per porre rimedio, pare ancor più evidente a seguito della eliminazione dell'onere di allegare alla richiesta di risarcimento il modello di cui all'art. 143 Cod. Ass. Priv. (c.d. modulo blu), che contiene tutte le indicazioni relative alle circostanze in cui è avvenuto il sinistro. D'altro canto ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro vadano senz'altro inserite nella richiesta di risarcimento, in quanto anche l'art. 6 del d.P.R. n. 254 del 2006 le indica espressamente tra le informazioni che ne costituiscono il contenuto minimo. Qualora il sinistro abbia cagionato lesioni personali vanno inseriti nella denuncia anche tutti gli elementi necessari alla quantificazione del danno biologico: età, reddito e attività del danneggiato; entità delle lesioni; l'attestazione dell'avvenuta guarigione, con o senza postumi, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

<sup>11</sup> In ordine all'effetto sospensivo (o interruttivo) che l'incompletezza dell'istanza produce, il dato legislativo si presta all'equivoco in quanto il comma 5 dell'art. 148 Cod. Ass. Priv., per la richiesta stragiudiziale inoltrata all'assicurazione del danneggiante, dispone che "in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni" e precisa che "in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi", ma l'art. 7 del d.P.R. n. 254 del 2006, emanato successivamente in attuazione degli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv., per richiesta stragiudiziale inoltrata al proprio assicuratore (c.d. procedura di risarcimento diretto), espressamente dispone che "i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti". Per coerenza sistematica dovrebbe dunque ritenersi che si tratti per entrambe le procedure di sospensione, stante la sostanziale identità di *ratio*. E invero anche parte della giurisprudenza di merito qualifica il detto meccanismo in termini di sospensione. Vedi T. Bologna, 29 maggio 2009, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2010, 816.

<sup>12</sup> Parte della giurisprudenza ha, infatti, optato per la interruzione (T. Milano, 21 febbraio 2014, in *Foro it.*, 2014, 1625; G.d.P. Bari, 22 marzo 2011, in *giurisprudenzabarese.it*, 2011; G.d.P. Lanciano, 20 settembre 2007, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2008, 261; T. Nocera Inferiore, 24 aprile 2007, in *Corr. mer.*, 2007, 873) statuendo che l'incompletezza della richiesta di risarcimento determina l'interruzione dei termini concessi per la comunicazione dell'offerta e precisando altresì che l'effetto interruttivo si verifica solo se la compagnia assicuratrice abbia provveduto, entro il termine fissato (30 giorni dal ricevimento dell'istanza risarcitoria), alla richiesta di integrazione. Pertanto, l'interruzione dei termini è condizionata alla tempestiva attivazione dell'impresa che, in caso di inerzia, rimane obbligata a fare l'offerta nei termini previsti nonostante la inadeguatezza della richiesta. In tal senso G.d.P. S. Anastasia, 29 gennaio 2007, in *www.dejure.giuffre.it*, 2007.



nibilità della domanda deve comunque ritenersi rispettata quando gli elementi richiesti possono ricavarsi *aliunde*<sup>13</sup> e in ogni caso quando la richiesta contenga elementi tali da consentire da parte dell'assicuratore la valutazione della stessa, secondo un giudizio da svolgersi anche alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare secondo buona fede<sup>14</sup>.

Invero, la completezza dell'istanza risarcitoria è funzionale non solo a garantire la speditezza della procedura, con il conseguente abbattimento dei costi di gestione dei sinistri e corrispondente riduzione dei premi, ma è essenziale anche ad agevolare il controllo e la deflazione di comportamenti fraudolenti. Così, innanzitutto è senz'altro incoraggiato l'utilizzo del c.d. modulo blu, il modulo di denuncia sinistro predisposto dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private). Ancorché dall'art. 148 Cod. Ass. Priv. sia stato espunto il riferimento all'uso del modulo di cui all'art. 143 del medesimo codice (c.d. modulo blu) e, quindi, non sia formalmente obbligatorio farne uso per perfezionare la richiesta stragiudiziale, il provvedimento con il quale è stato approvato il modello di denuncia di sinistro in atto in uso (ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008), nell'allegato 2 prevede espressamente che il “modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private ... a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore ...”.

L'art. 16 del citato provvedimento dispone poi che al modello è aggiunto un foglio contenente ulteriori informazioni relative al sinistro, utili a garantire maggiore trasparenza e chiarezza nella documentazione dei sinistri stradali ed a consentire alle compagnie assicurative la raccolta dei dati che, già ai sensi dell'art. 2, comma 5 *quater* d.l. 28 marzo 2000, n. 70 convertito in l. 26 maggio 2000, n. 137 (comma sostituito dalla art. 21, l. 12 dicembre 2002, n. 273) e oggi dell'art. 135 Cod. Ass. Priv. (da ultimo modificato e integrato dall'articolo 32, comma 3 *bis*, lettera a), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.), sono tenute a trasmettere alla banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP (oggi presso l'IVASS)<sup>15</sup>. Il ruolo di questo archivio informatico è quello di contrastare, attraverso l'incrocio dei dati in esso raccolti, i comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie.

Al fine di rafforzare gli strumenti atti al perseguimento di questo obiettivo il legislatore (con la citata l. n. 1 del 2012) ha aggiunto all'art. 148 Cod. Ass. Priv. il comma 2 *bis* con il quale le-

---

<sup>13</sup> T. Modena, 20 settembre 2011, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), 2011.

<sup>14</sup> Cfr. T. Torre Annunziata, 1 settembre 2014, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), 2014; T. Palermo, 23 aprile 2012, in *Giur. mer.*, 2013, 1500. In senso contrario, talune pronunce pongono la incompletezza della richiesta di risarcimento in ogni caso come causa di improcedibilità della domanda, non sanabile dopo l'instaurazione del giudizio. Cfr. G. Pace Venezia Mestre, 14 luglio 2011, n.939, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 40; T. Genova, 18 gennaio 2011, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), 2011.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 13 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135, dal 1 gennaio 2013 l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP e, come precisato dal comma 42 della citata norma, dalla medesima data “ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS”.



gittima il ritardo dell'impresa di assicurazioni nel formulare l'offerta qualora sia motivato dalle risultanze della consultazione che questa abbia eseguito sulla banca dati sinistri e dalla quale siano emersi due parametri di "significatività". In questi casi l'impresa di assicurazioni ha l'obbligo di informare tempestivamente il danneggiato e l'ISVAP (oggi l'IVASS) e comunque deve provvedere entro i successivi trenta giorni a completare gli accertamenti ed a comunicare l'esito della richiesta di risarcimento, quindi provvedere a formulare l'offerta o manifestare il diniego.

La norma attribuisce pertanto all'impresa di assicurazioni che riceva la richiesta di risarcimento la possibilità di avvalersi di termini più lunghi rispetto a quelli prescritti dai commi 1 e 2 della medesima disposizione, ma subordina tale facoltà all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione<sup>16</sup>, al fine di operare un bilanciamento tra l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro dei danni subiti e quello generale di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.

**3.** – Chiarito che l'attivazione della procedura stragiudiziale e l'esecuzione di tutti i relativi adempimenti è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, occorre verificare se, e in che termini, la procedura di risarcimento diretto si configuri come obbligatoria. In particolare occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui il sinistro rientri nell'ambito applicativo definito dall'art. 149 Cod. Ass. Priv. per la procedura di risarcimento diretto<sup>17</sup>, il danneggiato sia obbligato ad inol-

---

<sup>16</sup> In particolare, una prima comunicazione va inoltrata al danneggiato entro i termini previsti per la formulazione dell'offerta e deve contenere la motivazione, consistente nella necessità di condurre ulteriori accertamenti, nonché il successivo termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunicherà e informerà il danneggiato circa le proprie determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Ulteriore comunicazione è destinata all'Autorità (oggi l'IVASS) e ha ad oggetto la trasmissione di quanto inoltrato al danneggiato, nonché la documentazione relativa agli accertamenti condotti sul sinistro. In particolare, giusta circolare ISVAP del 14 settembre 2012 prot. n. 21-12-000503, l'invio avviene in modalità telematica e deve comprendere "la stampa della pagina, risultante dalla consultazione, in cui viene evidenziata la presenza dei parametri di significatività; la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni con riferimento ai sinistri generanti i parametri di significatività; la comunicazione inviata al danneggiato della decisione di effettuare ulteriori approfondimenti; la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi, ecc.)" e, a far data dal 1 novembre 2012, anche "la comunicazione, inviata al danneggiato, in ordine alle determinazioni conclusive assunte in relazione alla richiesta di risarcimento".

<sup>17</sup> La procedura di risarcimento diretto va attivata in caso di sinistri che coinvolgano solo due veicoli a motore, coperti da assicurazione obbligatoria, e riguarda solo i danni al veicolo, alle cose in esso trasportate che siano di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché i danni alla persona del conducente che non superino le c.d. lesioni micropermanenti, come quantificare dall'art. 139 Cod. Ass. Priv.

In merito ai sinistri che hanno provocato danni alla persona, va segnalata l'antinomia esistente tra la lettera dell'art. 149 Cod. Ass. Priv. e quella dell'art. 5 d.P.R. n. 254 del 2006, che rischia di determinare difficoltà applicative quante volte dal sinistro derivino sia danni a cose sia danni alla persona. In particolare l'art. 149 al comma 2 legittima il conducente che abbia subito danni alla persona ad agire con la procedura di risarcimento diretto solo se sia "non responsabile" del sinistro; l'art. 5 del regolamento attuativo si riferisce all'autore della richiesta di risarcimento come danneggiato che si ritiene non responsabile "in tutto o in parte", così estendendo



trare la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla propria compagnia di assicurazioni o rimanga libero di rivolgersi anche al responsabile del danno e al suo assicuratore e, successivamente, in caso di esito non soddisfacente della procedura stragiudiziale, debba intentare l'azione giudiziaria unicamente contro la propria compagnia assicurativa o possa scegliere di adire in giudizio anche (o solo) il responsabile del danno e/o il suo assicuratore.

La sintassi della norma (art. 149 citato) pare esprimersi in termini di doverosità imponendo, così, al danneggiato di rivolgere le sue pretese risarcitorie esclusivamente contro il proprio assicuratore, soggetto diverso dal responsabile del danno, sia nella fase stragiudiziale sia nella successiva azione, proponendo così un sistema risarcitorio che in qualche misura si discosta da quello generale, in quanto sembra emancipare l'esecuzione dell'obbligazione risarcitoria dall'illecito che ne ha costituito la fonte. Per questa ragione, unitamente ad altre, la dottrina e la giurisprudenza hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in discorso e la questione è stata ripetutamente portata all'attenzione della Consulta.

Con riguardo alla fase stragiudiziale il comma 1 della disposizione ("i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato") non pare destare dubbi sulla obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto, come confermano anche i lavori preparatori, durante i quali il Consiglio di Stato nel parere del 27 febbraio 2006, n. 746 evidenzia il carattere obbligatorio del meccanismo del risarcimento diretto. La *ratio* della scelta legislativa pare da rinvenire nel tentativo di instaurare un rapporto continuo tra il soggetto (danneggiato) e la propria assicurazione, che induca l'impresa ad elevare gli standard di efficienza e che consenta al cliente di beneficiare degli effetti positivi della scelta compiuta sul mercato preferendo una compagnia di assicurazioni maggiormente affidabile. Il meccanismo, a ben vedere, non pare introdurre devianze nel sistema della responsabilità civile, in quanto l'impresa destinataria della richiesta risarcitoria gestirà il sinistro in qualità di mandataria dell'assicuratore del responsabile del danno<sup>18</sup> e, quindi, non de-

---

l'ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto anche alle ipotesi di potenziale concorso di colpa. L'interpretazione puramente letterale del combinato disposto delle citate norme porterebbe a concludere che, mentre per il risarcimento dei danni alle cose il danneggiato può (e deve) inoltrare la richiesta risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicurativa anche qualora abbia concorso a cagionare il sinistro, per il risarcimento dei danni alla persona la procedura diretta potrà (e dovrà) essere attivata solo in assenza di responsabilità del danneggiato. Ma questa lettura interpretativa determina, appunto, inevitabilmente l'impossibilità di utilizzare la procedura in discorso quante volte al sinistro, cagionato con concorso di colpa dai due conducenti, conseguano sia danni alle cose sia lesioni personali ad uno di essi. Secondo attenta dottrina è quindi preferibile un'interpretazione sistematica delle norme che tenga conto degli obiettivi della legge di delega (l. n. 229 del 2003) volti a rafforzare la tutela apprestata ai clienti, contraenti più deboli; in questa logica pare preferibile ritenere che la procedura di risarcimento diretto sia applicabile anche nel caso di concorso di colpa del danneggiato sia che questo lamenti danni a cose sia che abbia subito anche lesioni personali. Vedi F. PECCENINI, *L'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti*, in *Enc. dir.*, *Annali III*, 2010, 35 ss.

<sup>18</sup> Secondo la dottrina maggioritaria si tratta di un mandato *ex lege*, dovendosi escludere le figure della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo. Vedi A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento diretto*, cit., 1161 s.





sta, in sé, dubbi di legittimità costituzionale. In merito la giurisprudenza<sup>19</sup> ha, infatti, chiarito che l'obbligo risarcitorio in capo all'assicuratore del danneggiato non deriva dal contratto assicurativo<sup>20</sup>, ma dalla legge che lo fa conseguire al verificarsi del sinistro a determinate condizioni; sicché il credito del danneggiato è originato e trova giustificazione nell'illecito e la sua posizione contrattuale assolve la funzione di sostituire il proprio assicuratore a quello del responsabile del danno nel rispondere alla pretesa risarcitoria secondo lo schema del mandato<sup>21</sup>. D'altro canto è evidente che la procedura di risarcimento diretto costituisce un'evoluzione dell'istituto che riconosce al danneggiato il diritto di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile del sinistro (introdotto dalla l. n. 990 del 1969), per conto ed in sostituzione del quale l'assicuratore del danneggiato è chiamato a risarcire il danno<sup>22</sup>.

È peraltro evidente che in fase stragiudiziale la obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto non limita, in sé, in nessun modo né la tutela dell'interesse del danneggiato asseritamente incolpevole ad ottenere il risarcimento del danno sofferto, né il contrapposto interesse del danneggiante a difendere le proprie ragioni eventualmente contestando la dinamica del sinistro e la conseguente attribuzione di responsabilità dello stesso. Egli, infatti, esattamente al pari di quanto accade nella procedura ordinaria (introdotta dalla l. n. 990 del 1969 e oggi disciplinata dall'art. 148 Cod. Ass. Priv.) potrà tutelarsi tramite il proprio assicuratore che, anche qualora non riceva copia della richiesta risarcitoria inoltrata dal danneggiato al proprio assicuratore, comunque, ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.P.R. n. 254 del 2006, verrà tempestivamente informato del sinistro dall'impresa che l'ha ricevuta.

4. – Con riguardo alla procedura stragiudiziale di risarcimento diretto il problema di legittimità costituzionale sorge, però, in ordine alla previsione della non rimborsabilità delle eventuali spese legali sostenute in quella sede dal danneggiato (art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006). In particolare la citata disposizione al comma 3 prevede che se la somma offerta dall'assicuratore del danneggiato viene da questi accettata, “sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per

---

<sup>19</sup> T. Genova, 20 maggio 2014, in *Guida al dir.*, 2014, f. 36, 77.

<sup>20</sup> Cfr. M. BONA, “Risarcimento” diretto: la responsabilità contrattuale delle assicurazioni per omessa riparazione integrale, in *Danno resp.*, 2007, 258 ss.

<sup>21</sup> Come la dottrina aveva intuito, quindi, la prospettata contrattualizzazione dell'obbligazione extracontrattuale da r.c. auto è esclusa dalla testuale precisazione che l'assicuratore del danneggiato è obbligato al risarcimento “per conto” dell'impresa assicuratrice del responsabile. Così D. POLETTI, *La non obbligatorietà del risarcimento “diretto”: la nuova procedura già al capolinea?*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 562 ss.

<sup>22</sup> Cfr. G. PONGELLI, *La facoltatività del risarcimento diretto*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, 74 ss. il quale evidenzia che a differenza dei sistemi *no-fault*, in cui l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare il proprio cliente prescinde dall'elemento della colpa, il meccanismo del risarcimento diretto è fedele al sistema della responsabilità civile e, quindi, il costo finale del ripristino dei danni graverà sul responsabile (*ibidem*, 76 ss.). Sul punto vedi altresì l'analisi di V. CUOCCI, *Verso l'assicurazione no-fault per i danni derivanti da sinistri stradali? Analisi, problemi e prospettive*, in *Dir. e fisc. ass.*, 2013, 164 ss.



la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”. Tale norma ha suscitato le obiezioni della classe forense che sono convogliate nella una mozione (10-13 novembre 2005) con la quale il Congresso Nazionale Forense ha addirittura chiesto l’abrogazione di tale procedura in quanto contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost.

La giurisprudenza di merito, ribadita la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Priv. e dell’art. 9 d.P.R. n. 254 del 2006, nella parte in cui viene escluso dalla procedura di risarcimento diretto il rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale<sup>23</sup> tendeva talvolta a riconoscere comunque il diritto del danneggiato al rimborso delle spese legali. In particolare si è sostenuto che, nonostante il dettato normativo lo escludesse, il rimborso andasse comunque riconosciuto in ragione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia, purché tali spese fossero comprovate<sup>24</sup>; lo si è altresì ammesso quante volte l’impresa non avesse adempiuto esattamente a tutti gli obblighi ad essa imposti dalla disciplina sul risarcimento diretto e, in particolare, qualora l’impresa non avesse provato di aver prestato al suo assicurato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio, la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno ed il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento<sup>25</sup>, oppure nell’ipotesi in cui avesse inviato al proprio assicurato-danneggiato l’offerta di risarcimento oltre il prescritto termine di sessanta giorni<sup>26</sup>.

La questione di legittimità costituzionale<sup>27</sup>, posta al vaglio della Consulta, ha ad oggi condotto a ripetute pronunce di manifesta inammissibilità, seppur essenzialmente per ragioni che esulano dal merito della questione. In particolare la Corte Costituzionale non si esprime in ordine alla ipotizzabile disparità di trattamento tra chi è tenuto ad avviare la procedura di risarcimento diretto *ex art.* 149 Cod. Ass. Priv., che non potrà pretendere il rimborso delle spese legali (e, quindi, non potrà avvalersi, se non a proprie spese, dell’assistenza di un legale di fiducia) e chi invece, avviando la procedura ordinaria *ex art.* 148 Cod. Ass. Priv., potrà regolarmente farsi assistere legalmente e poi far gravare le relative spese sul responsabile del danno; non prende posizione sull’assunta violazione dell’art. 3 Cort. conseguente al *favor* che l’art. 9 d.P.R. n. 254 del 2006 manifesta per le imprese assicurative a svantaggio del cliente, contraente debole, il quale si trova a valutare l’offerta della propria compagnia assicurativa senza l’ausilio di un legale; non si pronuncia neppure sull’eventuale violazione del diritto garantito dall’art. 24 Cost. di

<sup>23</sup> *Ex multis* G. di Pace Cagliari, 6 febbraio 2008, in *Il merito*, 2008, f. 3, 8.

<sup>24</sup> G. di Pace Maddaloni, 31 marzo 2008, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2009, 165.

<sup>25</sup> G. di Pace Acerra, 16 maggio 2008, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2009, 338.

<sup>26</sup> G. di Pace Milano, 31 luglio 2008, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2009, 67.

<sup>27</sup> Sulla sospetta illegittimità costituzionale della previsione che esclude la rimborsabilità delle spese legali sostenute durante la procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, vedi *ex multis* M. BONA, “Risarcimento” diretto: la responsabilità contrattuale delle assicurazioni per omessa riparazione integrale, cit., 256 ss.

# JUS CIVILE



difendersi in giudizio per mezzo di idonea assistenza legale, che, giusta pacifica giurisprudenza<sup>28</sup>, si estende anche alla fase stragiudiziale<sup>29</sup>. La Consulta<sup>30</sup> si limita tutte le volte ad evidenziare che la natura regolamentare dell'art. 9 d.P.R. n. 254 del 2006 lo sottrae al sindacato di costituzionalità ed a rilevare la carenza, nelle ordinanze di rimessione, dell'esperimento da parte del giudice *a quo* del tentativo di una lettura costituzionalmente orientata delle norme sottoposte al sindacato di costituzionalità che, come suggerito dalla medesima Corte<sup>31</sup>, rilevasse che la possibilità offerta dal Codice delle assicurazioni private di agire direttamente contro il proprio assicuratore non priva il danneggiato del diritto di far valere i propri diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del suo assicuratore.

Al riguardo va tuttavia rilevato che, come si dirà meglio nel prosieguo, tale interpretazione riguarda la fase giudiziale, nella quale il danneggiato potrà convenire in giudizio il proprio assicuratore oppure, qualora lo preferisca, il responsabile del danno e/o la sua compagnia assicurativa e, in questo caso, evidentemente chiedere la rifusione anche delle spese legali sostenute durante la procedura stragiudiziale, in ipotesi svoltasi nei confronti del proprio assicuratore. Questo a ben vedere, però, non rimuove i dubbi di legittimità costituzionale della previsione che esclude la rimborsabilità delle spese legali eventualmente sostenute durante la procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, in quanto in tutte le ipotesi in cui la controversia si concluda nella fase stragiudiziale, il danneggiato che ha dovuto (e non già scelto di) avviare la procedura di risarcimento diretto *ex art.* 149 Cod. Ass. Priv. (in quanto il sinistro è avvenuto in circostanze e modalità tali da rientrare nell'ambito applicativo della norma) non potrà ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per avvalersi di assistenza legale; né potrà per ciò solo rifiutare l'offerta ed avviare la procedura giudiziale, in ipotesi contro il responsabile del danno e/o il suo assicuratore, al fine di ottenerne in quella sede la rifusione, in quanto, come precisato dalla Suprema Corte, le spese legali sono rimborsabili comunque solo se si dimostri che siano state

---

<sup>28</sup> Cass., 27 gennaio 2010, n. 1696, in *Dir. Gius. online*, 2010; Cass., 21 gennaio 2010, n.997, in *Giust. civ.*, 2011, I, 2949; Cass., 2 febbraio 2006, n.2275, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 1748; Cass., 31 maggio 2005, n. 11606, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 1346.

<sup>29</sup> Sui limiti della rimborsabilità delle spese legali affrontate in sede stragiudiziale vedi F. PAROLA, *Risarcimento danni da incidente stradale: il rimborso delle spese relative alla fase stragiudiziale*, in *Resp. civ.*, 2011, 513 ss.

<sup>30</sup> C. Cost., 15 aprile 2011, n. 137, in *Giur. cost.*, 2011, 1786; C. Cost., 28 maggio 2010, n. 192, in *Giur. cost.*, 2010, 2278; C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 440, in *Giur. cost.*, 2008, 5013; C. Cost., 13 giugno 2008, n. 205, in *Foro it.*, 2008, I, 2742.

<sup>31</sup> C. Cost., 19 giugno 2009, n. 180, in *Giust. civ.*, 2009, I, 2102. Invero con tale pronuncia la Consulta ha fornito una lettura costituzionalmente orientata del sistema risarcitorio previsto dal Codice delle assicurazioni private, affermando, con specifico riferimento alla fase giudiziale (vedi sul punto quanto sarà più approfonditamente chiarito nel prosieguo) che esso “ha introdotto l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato che non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non potendosi desumere dalla formulazione della .. disposizione che sia stata esclusa, per il danneggiato, la possibilità di far valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile nei confronti dell'autore del fatto dannoso”.



utili e necessarie in relazione all'esito finale della lite<sup>32</sup>. Di conseguenza, ove l'offerta a suo tempo articolata dalla compagnia di assicurazioni in sede stragiudiziale si rivelasse congrua, certamente il danneggiato vedrebbe respingere la sua domanda giudiziale volta ad ottenere la somma già offertagli per il risarcimento dei danni subiti addizionata solo del rimborso delle spese negatogli in quella sede.

D'altro canto va, però, evidenziato che lo stesso art. 9 d.P.R. n. 254 del 2006 impone all'impresa assicuratrice che riceve la richiesta risarcitoria da parte del proprio cliente danneggiato di fornirgli, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede<sup>33</sup>, «ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno» e specifica che tali obblighi comprendono «il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità». Tale obbligo di assistenza, posto a carico dell'assicuratore, dovrebbe teoricamente rendere superfluo il ricorso del danneggiato ad ulteriori consulenti che lo assistano nella fase stragiudiziale e, quindi, la sua previsione dovrebbe essere sufficiente a giustificare sul piano sostanziale la negazione del diritto al rimborso delle spese legali da questi eventualmente sostenute in quella fase.

Di fatto, però, il soggetto che presta tale assistenza è lo stesso che dovrà poi liquidare il risarcimento è ciò, intuitivamente, determina un rischio di conflitto d'interessi<sup>34</sup> e, quindi, di fallimento dell'obiettivo primario perseguito ed espresso dalla legge delega (in attuazione della quale è stato emanato il Codice delle assicurazioni private) consistente nell'assicurare una tutela rafforzata ai clienti, contraenti deboli<sup>35</sup>.

La posizione assunta dalla Corte Costituzionale ha comunque da ultimo indotto i giuridici di merito, dapprima come si è detto inclini a riconoscere in qualche modo il diritto al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute durante la procedura stragiudiziale, a confermare la non rimborsabilità delle stesse<sup>36</sup>, utilizzando, a sostegno della decisione, argomenti di ordine formale (mancanza di specifica prova in ordine alle spese legali asseritamente sostenute; previa accettazione da parte del danneggiato dell'offerta risarcitoria proposta in sede stragiudiziale senza alcuna contestazione sulla liquidazione) che, lungi dall'assumere posizione sulle questioni relative alla sospetta illegittimità della disciplina, ne giustificano un'applicazione del tutto fedele al dato letterale.

---

<sup>32</sup> Cass., 21 gennaio 2010, n. 997, cit.

<sup>33</sup> Sulla natura di tali obblighi vedi M. HAZAN, *L'indennizzo diretto e le coordinate applicative tracciate dal d.P.R. n. 254/2006*, in *Danno resp.*, 2007, 268 s.

<sup>34</sup> Vedi M. HAZAN, *L'indennizzo diretto e le coordinate applicative tracciate dal d.P.R. n. 254/2006*, cit., 269 s.

<sup>35</sup> Cfr. A. LUBERTI-F.A. MAGNI, *L'attuazione del Codice delle assicurazioni*, in *Corr. mer.*, 2009, 38.

<sup>36</sup> T. Torino, 4 gennaio 2014, in *Danno resp.*, 2015, 269 ss. con nota di S. ARGINE.



5. – A fronte di tale restrizione dell'area del danno risarcibile dovuta alla non rimborsabilità delle spese legali eventualmente sostenute in fase stragiudiziale, al fine di bilanciarne gli effetti, come anche il Consiglio di Stato ha evidenziato nel parere del 27 febbraio 2006 n. 746, assumono primario rilievo i benefici che, ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 254 del 2006, devono derivare al danneggiato dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di rapidità e certezza della liquidazione nonché di riduzione del premio.

Invero, però, sotto questo profilo la disciplina risulta carente, in quanto ancorché fosse per certi aspetti auspicabile la previsione di un meccanismo di quantificazione anticipata dei benefici per i clienti<sup>37</sup>, non è stato possibile introdurre sistemi di controllo preventivo sui premi<sup>38</sup>. Peraltro il meccanismo di gestione dei rapporti tra imprese, per come originariamente predisposto, rischiava di avere notevoli effetti distorsivi sulla concorrenza cagionando una ricaduta negativa sull'utente finale, il danneggiato, così tradendo la *ratio* del sistema risarcitorio introdotto dal Codice delle assicurazioni e completato dal Regolamento di attuazione.

In particolare, l'art. 13 d.P.R. n. 254 del 2006 dispone che «Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione<sup>39</sup> ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto» e precisa che all'interno della convenzione vanno fissati i criteri di compensazione dei risarcimenti effettuati dalle imprese aderenti<sup>40</sup>. Nella sua

---

<sup>37</sup> Con il parere del 19 dicembre 2005 il Consiglio di Stato aveva rilevato che la formulazione dell'art. 14 del Regolamento di attuazione fosse troppo generica e che sarebbe stato «da attendersi, nella norma secondaria, un qualche criterio di quantificazione preventiva del beneficio che l'assicurato può ottenere». Veniva addirittura consigliato l'inserimento di un comma 2 che prevedesse «la soglia minima di riduzione del premio per l'assicurato» da determinarsi «con apposito regolamento adottato dall'ISVAP».

<sup>38</sup> Lo stesso Consiglio di Stato nel parere del 27 febbraio 2006, infatti, ha rilevato che, in ossequio alla direttiva n. 92/49/CEE (sulla libertà tariffaria) non sono possibili forme di controllo preventivo dei premi e, dunque, occorre «studiare forme di trasparenza e di controllo competitività tra le compagnie, monitorate dall'ISVAP».

<sup>39</sup> La norma nella sua prima formulazione avrebbe dovuto prevedere la «costituzione di consorzi, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto» anche con riferimento alla definizione di regole di cooperazione tecnica per il funzionamento del sistema, nonché all'individuazione di «parametri tecnici ed economici» per la regolazione dei rapporti economici. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 1 febbraio 2006 ha emesso parere negativo su detta formulazione, appellandola una «superfetazione», in quanto ha ritenuto che l'attuazione all'art. 150 Cod. Ass. Priv. non esigeva affatto «l'individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema di risarcimento diretto, quale un consorzio», essendo sufficiente a tale gestione «una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema». Invero un consorzio, con gli ampi poteri attribuitigli dall'art. 13 citato, rischiava di diventare la sede di decisioni comuni che, per espressa previsione del comma 3, le imprese sarebbero obbligate a rispettare e che non sono parse «necessarie per il corretto funzionamento del sistema» e, comportando il coordinamento e la conoscenza reciproca di rilevanti variabili concorrenziali, sono apparse «idonee ad attenuare o ridurre il processo competitivo che tale sistema di risarcimento diretto dovrebbe invece stimolare». Il sistema deve invece senz'altro permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, pertanto, non devono poter essere condivisi o predefiniti parametri tecnici relativi all'attività di liquidazione del danno che possano avere ricadute sui costi gestionali e, dunque, sui premi.

<sup>40</sup> In applicazione dell'art. 13 le imprese hanno stipulato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il



prima formulazione (quella presente nel testo emanato nel 2006) il meccanismo prevedeva la predeterminazione di prezzi medi forfetizzati per ciascun sinistro. Tale congegno rischiava però di comportare un'indistinta forfetizzazione dei costi medi, che avrebbe giovato alle imprese che, assicurando prevalentemente veicoli di bassa cilindrata o con ridotti costi di manutenzione, avrebbero lucrato sugli importi medi standardizzati, inevitabilmente in media superiori rispetto a quelli concretamente corrisposti. Ciò ha indotto il legislatore ad intervenire con il d.P.R. 18 febbraio 2009, n.28, sostituendo il comma 2 dell'art. 13 con gli odierni commi 2 e 2 *bis* e prevedendo un sistema di forfetizzazione più elastico ed idoneo a differenziare i costi medi in modo da tener conto delle possibili variabili<sup>41</sup>.

Così interpretata, completata e perfezionata la procedura stragiudiziale di risarcimento diretto pare sicuramente funzionale al perseguimento dell'obiettivo di elevare gli standard qualitativi dell'impresa assicurativa e quello di agevolare il funzionamento virtuoso del mercato concorrenziale, ma non ancora del tutto adeguata a garantire al cliente, contraente debole, la tutela di tutti gli interessi dei quali può essere portatore. In particolare, sicuramente egli fruirà dei vantaggi della scelta compiuta sul mercato a favore di un'impresa maggiormente affidabile, quante volte rivolgerà ad essa le sue istanze risarcitorie e si vedrà garantita celerità nella gestione del sinistro e solvibilità dell'ente; è tuttavia indubbio che in tali circostanze non gli verrà parimenti assicurata in modo assolutamente pieno la tutela dell'interesse a compiere scelte (accettare o rifiutare l'offerta risarcitoria) completamente avvedute, in quanto rimane privo di potersi avvalere (se non a proprie spese) dell'ausilio dell'assistenza legale di un soggetto di sua fiducia e del tutto estraneo alla controversia. Non pare, peraltro, che l'abbattimento dei costi per la gestione dei sinistri che la procedura di risarcimento diretto di certo comporta, si sia tradotta in sostanziali riduzioni dei premi assicurativi, né, d'altra parte, la normativa assicura la trasparenza del rapporto di proporzionalità tra la diminuzione dei costi ed il corrispondente calo dei premi.

La scelta legislativa è certamente frutto di un'operazione di bilanciamento tra gli interessi in

---

Risarcimento Diretto) che sostituisce sia la C.I.D. (Convenzione di indennizzo diretto) sia la C.T.T. (Convenzione terzi trasportati); queste, debitamente modificate in funzione della nuova disciplina introdotta dal Codice delle assicurazioni private, costituiscono la parte II e la parte III della medesima C.A.R.D. La C.A.R.D. ha effetto per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1 febbraio 2007 ed è stata già ripetutamente modificata. La versione attualmente vigente è quella sottoscritta nel 2013.

<sup>41</sup> In particolare è previsto che i "costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre". Inoltre è precisato che "i predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione". Inoltre, ai sensi del comma 2 *bis* "le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP (oggi l'IVASS) e il Comitato tecnico ... (istituito presso lo stesso Ministero), sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità". Sul tema vedi A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento diretto*, cit., 1165.



giuoco che ha, per certi versi condivisibilmente, accordato prevalenza a quelli (inclusi quelli del cliente) che rivestono rilievo macroeconomico, sacrificando gli altri.

6. – Come si è rilevato, la sintassi dell'art. 149 Cod. Ass. Priv. pare estendere la obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto anche alla fase giudiziale disponendo, al comma 6, che nell'ipotesi in cui la procedura stragiudiziale non si concluda con la risoluzione della controversia, il danneggiato possa proporre azione diretta “nei soli confronti” della propria impresa di assicurazioni. Tale espressione, secondo un'interpretazione rigorosamente letterale della disposizione, intenderebbe designare l'impresa assicuratrice del danneggiato quale unico destinatario dell'azione risarcitoria con l'esclusione del responsabile del danno e della sua assicurazione.

Invero questo è il punto della disciplina che ha destato i maggiori sospetti di illegittimità, in quanto essa, così interpretata, pareva appunto, come si è accennato, emancipare l'esecuzione dell'obbligazione risarcitoria dalla sua fonte, così privando il danneggiato del diritto di rivolgere le sue pretese contro l'autore del danno (e il suo assicuratore) e il danneggiante della possibilità di articolare in giudizio le proprie difese, se non tramite la propria compagnia assicurativa, ammessa dalla norma ad intervenire nel giudizio.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni la questione di legittimità dell'art. 149 Cod. Ass. Priv. è stata ripetutamente portata all'attenzione della Consulta, la quale ha puntualmente negato la pronuncia di illegittimità costituzionale, fornendo piuttosto una lettura costituzionalmente orientata del sistema risarcitorio congegnato dal Codice delle assicurazioni private. In particolare secondo la Corte Costituzionale gli artt. 149 e 150, introducendo la procedura di risarcimento diretto, forniscono al danneggiato, considerato soggetto debole, uno strumento di tutela che si aggiunge agli altri già a sua disposizione, senza sostituirli. Quindi il danneggiato sarà libero di scegliere se esercitare l'azione risarcitoria direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, oppure agire in giudizio contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore<sup>42</sup>.

La Consulta si era già pronunciata negli stessi termini con riguardo alla diversa questione riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 141 Cod. Ass. Priv. che consente al terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro, di intentare azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo sui cui viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, e aveva rigettato la questione proponendo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che vedesse nella stessa l'aggiunta dello strumento (azione diretta) ai tradizionali rimedi risarcitori<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> C. Cost., 19 giugno 2009, n. 180, in *Foro it.*, 2010, I, 782.

<sup>43</sup> C. Cost., 13 giugno 2008, n. 205, cit. Invero la portata di questa pronuncia, enfatizzata da quanti vi avevano intravisto il tramonto della procedura di risarcimento diretto, invero è assai più ridotta, in quanto si limita a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità esclusivamente con riguardo all'art. 141,



Successivamente, adita specificamente sulla questione di legittimità costituzionale degli art. 149 e 150 Cod. Ass. Priv., la Consulta si era limitata a dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni sottoposte, ribadendo tralasciamente e senza ulteriori specificazioni che il mancato tentativo da parte dei rimettenti di una interpretazione costituzionalmente orientata rende inammissibile la questione<sup>44</sup>, senza fornire nessuna significativa indicazione ermeneutica.

Con la sentenza n. 180 del 2009 sopra citata, invece, la Corte elabora l'interpretazione costituzionalmente orientata che giustifica il rigetto della questione di legittimità costituzionale riguardante specificamente il meccanismo di risarcimento diretto e, in particolare, ha statuito che "l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno". Conforme la successiva giurisprudenza di merito dichiara ammissibile la domanda giudiziale proposta dal danneggiato che, dopo aver rivolto le proprie pretese in fase stragiudiziale nei confronti della propria impresa di assicurazioni, convochi in giudizio esclusivamente il responsabile del sinistro<sup>45</sup> e il suo assicuratore<sup>46</sup>.

Nell'attribuzione di senso alla lettera della norma la citata giurisprudenza, invece di enfatizzare, come si era fatto nell'interpretazione che ha condotto la questione al vaglio di legittimità, l'uso dell'espressione "nei soli confronti" (della propria impresa di assicurazioni), ha evidenziato la scelta operata dal legislatore per il verbo "potere" ("il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria assicurazione") in luogo di quello "dovere", utilizzato invece al comma 1 ove, per la fase stragiudiziale dispone che, se il sinistro rientri nell'ambito applicativo della norma, "i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".

Parte della dottrina ha criticato la posizione assunta dalla Consulta ritenendo che la procedura di risarcimento diretto può assolvere la funzione assegnatale e, quindi, ha un senso nel sistema, solo se intesa nella sua obbligatorietà, che riguarda sia la fase stragiudiziale sia quella giudiziale, e ha rilevato che gli argomenti utilizzati dalla Corte a sostegno delle sue conclusioni sono infondati<sup>47</sup>.

Al riguardo pare senz'altro condividibile la considerazione relativa alla debolezza dell'argo-

---

sul presupposto che i giudici rimettenti non avevano tentato una interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma, ma non si soffermava minimamente sulle questioni attinenti la procedura di cui agli artt. 149 e 150, che presenta problemi di ordine sistematico ben diversi. Sul punto vedi M. HAZAN, *Per forza o per scelta: l'indennizzo diretto e l'art. 141 Cod. Ass. Priv. dopo l'intervento della Consulta*, in *Dir. resp.*, 2009, 336 ss.

<sup>44</sup> C. Cost., 23 dicembre 2008, n. 441, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 556.

<sup>45</sup> Secondo dottrina e giurisprudenza il responsabile del danno va comunque convocato in giudizio insieme all'assicuratore, anche nella procedura di risarcimento diretto. Cfr. I. SABBATELLI, *Indennizzo diretto e facoltà dell'azione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 1189.

<sup>46</sup> T. Milano, 28 ottobre 2011, in *Foro it.*, 2012, I, 946.

<sup>47</sup> Vedi A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento diretto*, cit., 1163 s.; M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incoerenze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, in *Danno resp.*, 2009, 1154 ss.





mento sintattico, in quanto l'uso normativo del verbo "potere", specie se seguito dall'avverbio "solo", potrebbe essere utilizzato quale sinonimo di "dovere" (la disposizione potrebbe, infatti, essere letta nel senso che "il danneggiato può proporre l'azione diretta, ma può farlo solo nei confronti del proprio assicuratore". Tuttavia va evidenziato che l'argomentazione della Corte non si ferma a questo, ma investe la *ratio* della disciplina che evince non solo dalla sua lettera, ma dalla legge delega in attuazione della quale è stata emanata, nonché dal sistema nel quale è chiamata ad operare e, con particolare riguardo alla normativa europea (direttiva 2005/14/CE), evidenzia come da questa derivi un preciso obbligo per gli Stati di garantire alla persona offesa la possibilità di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile del danno. Al riguardo non pare convincente l'obiezione secondo la quale, nonostante l'inequivocabile lettera della direttiva, ciò che andrebbe garantito è il diritto ad agire direttamente contro una compagnia di assicurazioni che, quindi, potrebbe essere anche quella del medesimo danneggiato mediante la procedura di risarcimento diretto, obbligatoria anche in fase giudiziale<sup>48</sup>. È infatti evidente che il danneggiato possa avere interesse ad instaurare la lite giudiziaria con l'assicuratore del responsabile del sinistro piuttosto che con il proprio assicuratore, sia per evitare un contenzioso con l'impresa con cui ha un rapporto contrattuale auspicabilmente destinato a continuare, sia per poter pretendere il rimborso delle spese legali sostenute anche nella fase stragiudiziale, sia infine per evitare l'ulteriore procrastinarsi del giudizio ove, convenuto il danneggiante eventualmente a seguito di disposta integrazione del contraddittorio<sup>49</sup>, sia questi a chiamare in causa il proprio assicuratore (ipotesi assai probabile), che a sua volta chiedi l'estromissione dal giudizio del primo convenuto, con notevole estensione dei tempi necessari per ottenere il ristoro dei danni subiti.

È tuttavia da rilevare che la procedura di risarcimento diretto può correttamente assolvere la funzione di perseguire l'obiettivo di contenere dei costi di gestione dei sinistri, di agevolare le procedure risarcitorie e garantire maggiore efficienza al settore assicurativo solo se conserva la sua obbligatorietà nella fase stragiudiziale; è in questa fase, infatti, che tale procedura garantisce al cliente di ottenere più rapidamente il risarcimento del danno mediante un interlocutore con il quale ha già un rapporto contrattuale e, quindi, presumibilmente di maggiore fiducia. Com'è stato infatti rilevato, se dalla declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dovesse desumersi la legittimazione passiva anche stragiudiziale dell'impresa del danneggiante pure nell'ipotesi in cui il sinistro rientri nell'ambito applicativo dell'art. 149 Cod. Ass. Priv., la procedura di risarcimento diretto cesserebbe davvero di essere funzionale allo scopo<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> A. LA TORRE, *Procedura di risarcimento diretto*, cit., 1164.

<sup>49</sup> La giurisprudenza di merito, nel giudizio instaurato dal danneggiato contro il proprio assicuratore, sovente dispone che il contraddittorio venga integrato con la convocazione in giudizio del soggetto responsabile del sinistro. Vedi G. di Pace Bari, 25 giugno 2009, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2009; G. di Pace Bari, 8 febbraio 2008, in *Giur. mer.*, 2009, 341.

<sup>50</sup> Vedi. A. LUBERTI, *Un de profundis per l'indennizzo diretto?*, in *Giur. it.*, 2010, 60 s. *Contra* G. PONGEL-



D'altro canto occorre evidenziare che nelle occasioni in cui hanno avuto modo di occuparsi della questione, sia la Consulta<sup>51</sup> sia la magistratura ordinaria<sup>52</sup>, hanno sempre analizzato fattispecie relative alla fase giudiziale e cioè ipotesi in cui, appunto, avviata infruttuosamente la fase stragiudiziale, conclusasi con la mancata transazione della lite, si controverta in ordine al diritto del danneggiato di convenire in giudizio il responsabile del danno e/o il suo assicuratore in luogo della propria compagnia di assicurazioni, che è stata sino a quel momento il suo unico interlocutore. Sicché nelle relative pronunzie non ci si sofferma sulla distinzione tra la fase stragiudiziale e la fase giudiziale, limitandosi a fornire l'interpretazione della norma nella misura in cui si manifesta necessaria in relazione ai fatti di causa, quindi limitatamente alla fase giudiziale e, in particolare, al comma 6 dell'art. 149 Cod. Ass. Priv. Sulla base tuttavia delle considerazioni svolte e delle argomentazioni articolate nelle motivazioni, anche in ordine al dato letterale della disposizione normativa, pare assolutamente condivisibile l'opinione di quella dottrina secondo la quale deve distinguersi tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale<sup>53</sup> e concludere che, verificatosi il sinistro, ove ricorrano i presupposti di fatto richiesti dall'art. 149, l'avvio della richiesta risarcitoria deve in via stragiudiziale essere obbligatoriamente inoltrato, ai sensi del comma 1 della norma, all'impresa che assicura il veicolo utilizzato<sup>54</sup>. Qualora poi la fase stragiudiziale non si concluda con la risoluzione della controversia, il danneggiato "potrà" scegliere se proseguire nella strada intrapresa ed intentare l'azione "solo" contro la medesima impresa assicuratrice, eventualmente integrando il contraddittorio con la convocazione del responsabile del sinistro, oppure potrà agire secondo le regole ordinarie contro il danneggiante e/o direttamente contro il suo assicuratore.

7. – Tale impostazione pare maggiormente conforme sia alla lettera della norma sia alla *ratio* sottesa al sistema risarcitorio proposto dal Codice delle assicurazioni private, tuttavia pone talu-

---

LI, *La facoltatività del risarcimento diretto*, cit., 79 s. rileva che la non obbligatorietà della procedura di risarcimento diretto costituirebbe per le imprese assicurative un ulteriore incentivo a creare i presupposti perché il cliente opti per l'avvio questa procedura, fornendogli un'assistenza tecnica ed informativa appropriata e garantendogli una correlativa riduzione dei premi. Nello stesso senso G. FORTUNATO, *La rinnovata fisionomia della procedura di risarcimento diretto*, in *Corr. giur.*, 2010, 56.

<sup>51</sup> Oltre a quelle sopra citate, vedi C. Cost., 26 giugno 2009, n. 191, in *Giur. cost.*, 2009, 2090; C. Cost., 2 luglio 2009, n. 201, in *Giur. cost.*, 2009, 2360; C. Cost., 5 marzo 2010, n. 85, in *Giur. cost.*, 2010, 1026; C. Cost., 29 aprile 2010, n. 154, in *Giur. cost.*, 2010, 1807; C. Cost., 28 maggio 2010, n. 192, in *Giur. cost.*, 2010, 2278.

<sup>52</sup> T. Milano, 28 ottobre 2011, cit.

<sup>53</sup> D. POLETTI, *La non obbligatorietà del risarcimento "diretto": la nuova procedura già al capolinea?*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 560 ss.; I. SABBATELLI, *Indennizzo diretto e facoltatività dell'azione*, cit., 1190 s. Contra M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, cit., 1159.

<sup>54</sup> A. PALMIERI, *Sinistri stradali e sistema di risarcimento diretto: facoltatività (e alternatività) dell'azione giudiziaria promossa dall'assicurato contro il proprio assicuratore*, in *Foro it.*, 2010, 785.



ni significativi problemi di attuazione di cui si dichiara consapevole anche la Consulta che, nella sentenza n. 180 del 2009, espressamente ammette di non ignorare “che l’interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l’esperibilità dell’azione *ex art.* 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi”, la cui soluzione, esulando dai limiti del giudizio costituzionale, viene lasciata e, quindi, rimane agli interpreti<sup>55</sup>.

Al riguardo può innanzitutto evidenziarsi che, al fine di evitare di prolungare in modo eccessivo i tempi necessari per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è necessario adottare un meccanismo che renda l’inoltro della richiesta risarcitoria, rivolta in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa del danneggiato ai sensi del comma 1 dell’art. 149 Cod. Ass. Priv., sufficiente a soddisfare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 dello stesso codice, anche le condizioni per la procedibilità dell’azione da intentare contro l’assicuratore del responsabile; in modo tale da assicurare al danneggiato, che intenda in sede giudiziale cambiare il destinatario delle proprie pretese, di non esser costretto a ricominciare da capo inoltrando una nuova richiesta di risarcimento, in seguito alla quale dovrebbe attendere nuovamente il decorso dei termini prescritti per l’avvio del giudizio.

Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza di merito, “in assenza di precisi orientamenti nomofilattici della Suprema Corte”<sup>56</sup> ha ritenuto soddisfatti i presupposti di procedibilità dell’azione proposta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno anche in carenza di precedente invio (per conoscenza), a questi, della richiesta di risarcimento danni a suo tempo trasmessa all’assicuratore del danneggiato. Il giudice ha infatti rilevato che l’art. 5 comma 3 d.P.R. n. 254 del 2006 pone, invero, a carico dell’impresa che ha ricevuto la richiesta risarcitoria da parte del proprio assicurato l’obbligo di darne immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro<sup>57</sup>; ciò in qualche misura potrebbe ovviare al mancato invio per conoscenza della richiesta risarcitoria, pertanto, il corretto avvio della procedura stragiudiziale di risarcimento diretto *ex art.* 149 comma 1 Cod. Ass. Priv.

---

<sup>55</sup> Evidenzia che in tale proposizione “si annidi, oltre che l’ennesima presa d’atto della debolezza dell’impianto normativo di riferimento, la candida ammissione dell’inadeguatezza dell’interpretazione propugnata, M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l’indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, cit., 1159.

<sup>56</sup> Cfr. T. Torino, 4 gennaio 2014, in *Danno resp.*, 2015, 269.

<sup>57</sup> A ben vedere l’invio della comunicazione all’assicuratore del responsabile del sinistro svolge un’importante funzione sia per l’ipotesi in cui, esaurita infruttuosamente la fase stragiudiziale di risarcimento diretto, il danneggiato intenda intentare l’azione risarcitoria contro l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro, sia nel caso in cui egli preferisca, viceversa, proseguire la via intrapresa e rivolgere la pretesa giudiziaria contro il proprio assicuratore. In quest’ultimo caso, infatti, l’assicuratore del responsabile del danno, conoscendo fin dalla fase stragiudiziale il merito della controversia, potrà consapevolmente scegliere se intervenire nel giudizio e chiedere l’estromissione dell’altra impresa, come consentitogli dal comma 6 del citato art. 149. Cfr. G. di Pace Roma, 14 novembre 2012, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 2035; G. di Pace Bari, 31 agosto 2010, in *Giurisprudenza zabarese.it*, 2010.



da parte del danneggiato (anche in carenza di invio per conoscenza all'assicuratore del responsabile del sinistro) deve ritenersi sufficiente per poter poi intentare l'azione giudiziaria sia contro il proprio assicuratore, sia contro l'assicuratore del responsabile.

Se però tale meccanismo agevola senz'altro il danneggiato, consentendogli di procedere con celerità contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore dopo l'infruttuoso esito della procedura stragiudiziale di risarcimento diretto avviata contro il proprio assicuratore, esso rischia di vanificare la tutela apprestata all'assicuratore del responsabile del sinistro. La tutela del suo interesse ad essere correttamente informato del sinistro, che poi sarà chiamato a gestire in giudizio, viene così rimessa alla corretta collaborazione tra imprese di assicurazioni e, quindi, alla diligenza dell'assicuratore del danneggiato che, ricevuta la richiesta risarcitoria, provveda ad informare puntualmente l'impresa assicuratrice del responsabile<sup>58</sup>. Ciò si rivela invero insufficiente, in quanto la richiesta risarcitoria inoltrata in via stragiudiziale dal danneggiato ha un contenuto assai dettagliato e idoneo ad informare in modo esaustivo l'assicuratore; la comunicazione cui è tenuta l'impresa che riceve la richiesta di risarcimento diretto è, viceversa, limitata (per espressa previsione dell'art. 5 comma 3 d.P.R. n. 254 del 2006) alle "sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro".

Anche gli interessi del soggetto in tutto o in parte responsabile del danno non ricevono adeguata tutela, in quanto, com'è stato rilevato in dottrina, la separazione della fase stragiudiziale dalla eventuale successiva fase processuale sottopone il danneggiato al rischio di dover subire i costi di un contenzioso giudiziario che si sarebbe potuto evitare siccome derivato dall'incapacità dell'impresa assicuratrice del danneggiato, che ha gestito la trattativa, di raggiungere un accordo transattivo in sede stragiudiziale<sup>59</sup>.

Occorre poi chiarire se la libertà lasciata al danneggiato di scegliere in sede giudiziale il destinatario dell'azione risarcitoria comprenda anche la possibilità di convenire congiuntamente al proprio assicuratore, anche il danneggiato e se questi possa, a sua volta, chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Dalle argomentazioni utilizzate dalla Consulta l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore pare inequivocabilmente qualificata come rimedio che si aggiunge, senza sostituirli, a quelli generali, quindi deve ritenersi senz'altro ammessa (se non addirittura dovuta)<sup>60</sup> la congiunta convocazione in giudizio dell'autore del danno. Qualora questi, però, come senz'altro prevedibile, dovesse operare la chiamata in causa del proprio assicuratore, ciò

---

<sup>58</sup> In tal senso S. ARGINE, *Tutela del danneggiato e onere di leale collaborazione nell'assicurazione r.c. auto: il ruolo dell'avvocato*, in *Danno resp.*, 2015, 274.

<sup>59</sup> Vedi M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, cit., 1159.

<sup>60</sup> Giacché, come si è già ricordato, la giurisprudenza è incline a disporre l'integrazione del contraddittorio con la convocazione del danneggiante. Cfr. G. di Pace Bari, 25 giugno 2009, cit.; G. di Pace Bari, 8 febbraio 2008, cit.



dovrebbe comportare necessariamente l'estromissione dal giudizio del primo convenuto, in quanto è da escludere la possibilità di convenire in giudizio cumulativamente gli assicuratori di entrambi i veicoli coinvolti<sup>61</sup>.

Infine, a fronte della espressa previsione (art. 149 comma 6) del diritto dell'assicuratore del responsabile del danno di intervenire nel giudizio avviato dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, chiedendone l'estromissione, va chiarito se anche l'assicuratore del danneggiato possa intervenire nel giudizio instaurato contro l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro. Al riguardo pare da condividere la posizione di quella giurisprudenza che, a fronte di talune pronunzie inclini ad ammettere l'intervento volontario della compagnia di assicurazioni del danneggiato<sup>62</sup>, viceversa lo escludono<sup>63</sup>, in quanto la C.A.R.D., in esecuzione della quale l'intervento viene proposto, invero regola (*ex art. 13 d.P.R. n. 254 del 2006*) i rapporti tra le imprese per la gestione del risarcimento diretto e questa regolamentazione non può che prevedere un obbligo di rimborso a carico dell'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro a favore dell'assicuratore del danneggiato che, in ipotesi, abbia provveduto, per conto della prima, a corrispondere al proprio assicurato la prestazione risarcitoria. Sicuramente la disciplina prevista dalla C.A.R.D. non potrà invece in nessun caso imporre obblighi di rimborso all'assicuratore del danneggiato nei confronti dell'impresa che assicura il responsabile del sinistro, che adempia l'obbligo risarcitorio in esecuzione della pronuncia di condanna. Ove, quindi, il danneggiato convenga in giudizio il danneggiante e il suo assicuratore, la propria impresa assicuratrice, che non è titolare di obblighi dipendenti dal sinistro oggetto della controversia, non pare avere alcun titolo per intervenire nel giudizio.

---

<sup>61</sup> Nello stesso senso A. PALMIERI, *Sinistri stradali e sistema di risarcimento diretto: facoltatività (e alternative) dell'azione giudiziaria promossa dall'assicurato contro il proprio assicuratore*, cit., 785.

<sup>62</sup> T. Palermo, 18 giugno 2014, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 745; T. Termini Imerese, 4 dicembre 2013, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 139; G. di Pace Tortona, 31 maggio 2012, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 797; G. di Pace Piacenza, 11 aprile 2012, in *www.iusexplorer.it*, 2012; T. Milano, 28 ottobre 2011, in *Foro it.*, 2012, I, 946.

<sup>63</sup> T. Milano, 18 giugno 2014, in *www.iusexplorer.it*, 2014; T. Bologna, 16 aprile 2014, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 850; G. di Pace Legnano, 21 novembre 2013, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 139; G. di Pace Verona, 10 febbraio 2011, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2011, 495; G. di Pace Mascalucia, 1 luglio 2010, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2010, 727; T. Genova, 10 giugno 2011, in *Arch. giur. circ. e sin.*, 2012, 797; G. di Pace Taranto, 11 agosto 2010, in *Il civilista*, 2010, f. 11, 73.